



# COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



Ufficio: SINDACO

**ORDINANZA N. 6 DEL 04-02-2020**

**Oggetto: ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE, NONCHÉ' ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, R.D. N. 773 DEL 18/06/1931).**

## IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 04/07/2013, n. 5 ad oggetto *Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui Rischi del Gioco d'Azzardo;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 e n. 68 del 21/01/2019, in attuazione della L.R. n. 5/2013, dettano le *Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*, nonché le indicazioni per la mappatura dei luoghi sensibili, individuati all'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 5/2013, ed i provvedimenti conseguenti sulle attività in corso;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 3, comma 2 così recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/1931) sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50 comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *“esercizi pubblici”*;
- la Direttiva dell'Unione Europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n. 59/2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'art. 12 prevede che *“nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ...l'incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività... possono ... essere subordinati al rispetto di ... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra ... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”*;
- il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'art. 31 comma 2 recita *“... secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”*;
- con la Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018 si è proceduto all'approvazione del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, completo della *Mappatura dei luoghi sensibili*, individuata per ciascun territorio comunale dell'Unione Terre e Fiumi, ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017;
- l'art. 8 del precitato *Regolamento*, così come modificato dalla delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 49 del 27/12/2019, in materia di orari di esercizio delle attività, rimanda ai Sindaci la emanazione di specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, per la definizione dell'orario di apertura delle sale gioco e le sale scommesse, nonché per l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nei limiti stabiliti dal medesimo;

Vista l'Ordinanza Sindacale dell'estinto Comune di Tresigallo n° 14 del 20.04.2018 nonché l'Ordinanza Sindacale dell'estinto Comune di Formignana n. 9 del 21.05.2018, aventi pari oggetto della presente, con le quali veniva disposto che gli orari di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., andava dalle ore 10,00 alle ore 22,00, con conseguente blocco di 12 ore di queste attività:

Preso atto dell'atto di indirizzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno (Ufficio per l'Amministrazione Generale) in data 06/11/2019 e la conseguente nota della Prefettura di Ferrara in data 15/11/2019, pervenuta all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 19/11/2019, con le quali veniva segnalata la modifica dell'orientamento giurisprudenziale in materia di orari relativi alle attività di cui al precedente capoverso,

sottolineando la necessità di adeguarsi a quanto stabilito nell'Intesa Stato Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata n°103/U del 07/09/2017;

Considerato che il blocco delle attività oggetto dell'Intesa sopra richiamata non può protrarsi per più di sei ore giornaliere e che, conseguentemente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento così come modificato dalla delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 49 del 27/12/2019, i Sindaci dell'Unione hanno ritenuto che il periodo di blocco debba essere unico ed intero e svilupparsi dalle ore 06,00 alle ore 12,00;

Acquisita l'intesa da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 17/bis della legge n°241/1990, come da nota pervenuta all'ufficio Protocollo dell'Unione Terre e Fiumi in data 21/01/2020 con n°1015;

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate, il rispetto dei seguenti orari di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., da intendersi quale massimo possibile, rimanendo quindi liberi gli esercenti e i gestori di scegliere un periodo di apertura e/o utilizzo degli apparecchi minore ma pur sempre all'interno della fascia sottospecificata:

**DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 06,00 del giorno successivo  
tutti i giorni di apertura, festivi compresi**

### **DISPONE**

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le disposizioni contenute nell'art. 9 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*:

L'utilizzo degli apparecchi da gioco deve svolgersi nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili;
- è vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute;

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune di Tresignana e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che il presente provvedimento sia trasmesso per gli adempimenti di competenza:

- al Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara
- alla Questura di Ferrara
- alla Compagnia Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- all'Albo Pretorio Comunale online
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

che ogni altro provvedimento antecedente, in materia di orari delle sale giochi e sale scommesse e/o in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S., deve intendersi abrogato dalla data della presente.

### **AVVERTE**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione di cui all'art. 11 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, alternativamente:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente al T.A.R nei termini e nei modi previsti dal Dlgs. 02/07/2010 n. 104;
- entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco

Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)